

251. SPECIALE COVID

IL DECFRETO LEGGE 18 DICEMBRE 2020 N. 172. LA STORIA CONTINUA

01. NOZIONE

Con una pubblicazione ben oltre la mezzanotte è stato pubblicato sulla GU 313 del 18 dicembre l'ultimo (per ora...) **Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020**.

E' rubricato: *"Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"*, ed è composta **da tre articoli e 1 allegato**.

Il decreto è in vigore da oggi, 19 dicembre 2020.

Seguiamo l'articolato.

02. ART. 1 - Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

Il precedente DL 158/2020 del 2 dicembre già prevedeva spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio, ribadendo che quanto scritto in quella sede (art. 1 comma 2) resta fermo il Decreto in argomento ora precisa meglio:

nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020, in sintesi zona rossa;

i giorni sono 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio;

negli altri giorni si applicano le misure di cui all'articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020, in sintesi zona rossa;

sono i giorni 28,29 30 dicembre e 4 gennaio;

sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per una distanza fino a 30 chilometri dai confini, ma in ogni caso

restano esclusi gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Nel periodo tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021:

è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata ubicata nella medesima regione

una sola volta al giorno

in arco temporale fra le ore 05,00 e le ore 22,00

nei limiti di due persone e degli eventuali minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

La violazione delle disposizioni è sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 4 del DL 19/2020, ovvero con la sanzione amministrativa di una somma **da euro 400 a euro 1.000** e se il mancato rispetto avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione è **aumentata fino a un terzo.**

03. ART. 2 - Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione

Agli operatori economici di questo settore è riconosciuto un contributo a fondo perduto (*nel limite massimo di 445 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021*) purché alla data del 19 dicembre 2020 abbiano la partita IVA attiva e dichiarino di svolgere quale attività prevalente una di quelle di cui ai **codici ATECO di cui all'allegato 1.**

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° dicembre 2020 e compete esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del DL 34/2020 ed è corrisposto direttamente dall'Agenzia Entrate ed è **pari a quell'importo e non può essere superiore a euro 150.000.**

ALLEGATO 1

CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)	
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina

RICORDA:	Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
-----------------	--

04. ART. 3 - Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione, pertanto **dal 19 dicembre 2020**.